



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 297 del 26/05/2023

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, BARBERINO TAVARNELLE E GREVE IN CHIANTI – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI SULLE STRADE COMUNALI E NELLE TRAVERSE URBANE DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “63^A COPPA FAUSTO COPPI – MEMORIAL MORENO POLI” IN PROGRAMMA IL GIORNO 02 GIUGNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta in data 10/05/2023 dalla Città Metropolitana di Firenze con prot. n. 9773 UNIONE, al fine di predisporre ordinanza sospensione della circolazione al fine dello svolgimento della gara ciclistica denominata “63^A COPPA FAUSTO COPPI – MEMORIAL MORENO POLI” organizzata dalla SSD SANCASCIANESE CICLISMO SRL, avente sede legale a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via IV Novembre nc 108, che transiterà nel territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle e nel territorio del Comune di Greve in Chianti il giorno 02 Giugno 2023 (venerdì), lungo il percorso indicato nella tabella di marcia allegata alla richiesta;

Vista anche la richiesta nel richiedere sospensione temporanea del traffico delle strade interessate dalla gara ciclistica;

Tenuto conto dell'atto dirigenziale n. 1509 del 26/05/2023 della Città Metropolitana di Firenze, in cui viene autorizzata tale competizione ciclistica;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale e la tutela del patrimonio comunale ed al fine di consentire lo svolgimento della competizione ciclistica denominata “63^A COPPA FAUSTO COPPI – MEMORIAL MORENO POLI” ;

Visto nullaosta rilasciato da questo servizio in data 10/05/2023;

Visti gli artt. 6, 7 e 9 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Decreto n. 11 del 24/11/2022 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

ORDINA

Il giorno 02 Giugno 2023 in occasione del transito della suddetta corsa, siano istituiti i seguenti provvedimenti.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE nei seguenti tratti di strade comunali e provinciali, e loro traverse, interne ai centri abitati di **San Casciano in Val di Pesa capoluogo, Calzaiolo e Bargino, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa**, non obbligatoriamente nell'ordine riportato, in quanto alcuni tratti saranno interessati da più passaggi in andata e/o ritorno:

- Viale Garibaldi (intero tratto);
- P.za Repubblica (intero tratto);
- P.za De Gasperi
- Via dei Fossi (intero tratto);
- P.za Zannoni
- SR2-Via Cassia per Firenze (inizio/ fine centro abitato di San Casciano in Val di Pesa)
- V.le Corsini (intero tratto);
- SR2-Via Cassia per Siena (da inizio a fine centro abitato Calzaiolo);



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- SR2-Via Cassia per Siena (da inizio a fine centro abitato Bargino);

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE nei seguenti tratti di strade comunali e provinciali interne al centro abitato di **Sambuca nel Comune di Barberino Tavarnelle**, non obbligatoriamente nell'ordine riportato, in quanto alcuni tratti saranno interessati da più passaggi in andata e/o ritorno:

- SP94-Via Chiantigiana sulla Pesa (da inizio centro abitato Sambuca a Via Sangallo);
- Via Sangallo (da SP94-Via Chiantigiana sulla Pesa a Via L. Da Vinci già Via Cellini);
- Via L. Da Vinci già Via Cellini (da Via Sangallo a fine area artigianale) ;

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE nei seguenti tratti di strade comunali e provinciali interne ai centri abitati di **Ferrone e Passo dei Pecorai nel Comune di Greve in Chianti**, non obbligatoriamente nell'ordine riportato, in quanto alcuni tratti saranno interessati da più passaggi in andata e/o ritorno:

- SP3-Via Chiantigiana per il Ferrone (da inizio a fine centro abitato di Ferrone, e viceversa, secondo il senso di marcia della gara)
- SP3-Via Chiantigiana per il Ferrone (da inizio a fine centro abitato di Passo dei Pecorai o al bivio con SP33-Traversa di Testi, secondo il senso di marcia della gara)
- SP33-Traversa di Testi (dal bivio con SP3-Via Chiantigiana per il Ferrone alla fine centro abitato Passo dei Pecorai);

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE INIZIERÀ AL PASSAGGIO DEL VEICOLO INDICANTE “INIZIO GARA CICLISTICA” E PERMARRÀ SINO AL TRANSITO DEL VEICOLO INDICANTE “FINE GARA CICLISTICA”.

In ciascun punto del percorso la suindicata **sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.**

Per tutto il periodo della manifestazione e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente è fatto obbligo a tutti i veicoli e pedoni provenienti da strade o aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi: di polizia, antincendio e pronto soccorso, in emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE ALTRESÌ

siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;

siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano di sicurezza;

siano adottate dagli organizzatori tutte le cautele per la salvaguardia e l'incolumità sia dei concorrenti che degli spettatori;

sia garantito dall'organizzazione, un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;

prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuale ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;

sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un mezzo di soccorso e di un medico;

sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

che a cura degli organizzatori dovrà essere data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata che non siano recate offese alla estetica delle strade ed alla economia ecologica;

che eventuali danni causati saranno a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, dovrà essere rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

GLI ORGANIZZATORI VORRANNO CURARE LA TEMPESTIVA ED ADEGUATA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ONDE CONSENTIRE ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA DI AVERE PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLE LIMITAZIONI ALL'ORDINARIA CIRCOLAZIONE STRADALE QUI DISPOSTE.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034 , e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Comando PL di Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, anche per l'inoltro alle autorità competenti per il loro territorio;
- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Staff del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- URP del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Segreteria del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Città Metropolitana di Firenze;
- Autolinee Toscane;
- VVF Firenze;
- 118 Firenze;
- Misericordia di San Casciano V.P.;
- Richiedente per installazione della dovuta segnaletica.

Li, 26/05/2023

IL RESPONSABILE AREA CUC-CONTRATTI-
TRIBU
ROBERTO BASTIANONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)